

Progetto di legge ^{e alcuni} per provvedimenti
intorno all'ammissione al beneficio

dei poveri

1
I pii istituti che sono ammessi di pieno diritto al gratuito beneficio, secondo le disposizioni contenute nella R. Patente 20. gen 1847, ed i particolari che, secondo le vigenti leggi, ottengono la loro ammissione allo stesso beneficio, sono autorizzati a servirsi del patrocinio degli Avvocati e Procuratori ammessi avanti ai Magistrati e Tribunali, a cui spetta la cognizione delle cause.

Il medesimo ha luogo per gli affari che devono trattarsi avanti il Magistrato di Capazione

2
Gli Avvocati e Procuratori dei poveri continueranno a prestare il loro patrocinio ed assistenza a quegli istituti

o particolari che non avranno fatto
la scelta di altri patrocinatori.

3

Gli amministratori de' più instituti,
che contro il parere dell' Avvocato
Dei poveri saranno secondo il Disposto
Dall' art 3 delle R. Patenti 20.
gbr 1847 ammessi a sostenere qualche
causa, dovranno in caso di succumbenza
nella medesima sopportar in proprio
le spese della lite.

Saranno anche tenuti di prestare
cauzioni per il pagamento di quella
dovuta alla parte contraria.

4

Sono anche di pieno diritto ammessi
al beneficio dei poveri i militanti in
attività di servizio, le vedove ed i
figli minori di questi morti nella
guerra dell' indipendenza italiana.

Devono però in ogni causa ottenere
il parere favorevole dell' Avvocato
Dei poveri ed il relativo Decreto
Al Presidente del Magistrato, o
Tribunale, avanti cui la causa
deve agitarsi -

Paucando Sall

21. febbraio 1849 pag. 33
nr. 32

Presentato dal Ministero di Grazia
e Giustizia in tornata
del 21. febbraio 1849.

Provvedimenti intorno
per alcuni;
all'ammessione al beneficio
dei poveri